

## REGOLAMENTO (CE) N. 590/96 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 1996

recante deroga al regolamento (CE) n. 1370/95 per quanto riguarda la data del rilascio dei titoli di esportazione nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia, della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, l'articolo 13, paragrafo 12 e l'articolo 22,

considerando che il regolamento (CE) n. 1370/95 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2739/95<sup>(4)</sup>, ha stabilito le modalità di applicazione del regime dei titoli di esportazione nel settore delle carni suine;

considerando che il regolamento (CE) n. 1370/95 prevede che i titoli di esportazione per i prodotti del settore delle carni suine sono rilasciati il lunedì successivo alla settimana di presentazione delle domande di titolo, purché nel frattempo non siano state adottate dalla Commissione misure particolari; che nel corso della settimana dal 1° al 7 aprile 1996 si porranno dei problemi amministrativi ed

è quindi necessario rinviare il termine per il rilascio dei titoli al mercoledì 10 aprile 1996;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In deroga all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1370/95, i titoli ivi contemplati, chiesti nel corso della settimana dal 1° al 7 aprile 1996, sono rilasciati mercoledì 10 aprile 1996, purché nel frattempo la Commissione non abbia adottato alcuna delle misure particolari previste dall'articolo 3, paragrafo 4 dello stesso regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

<sup>(3)</sup> GU n. L 133 del 17. 6. 1995, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU n. L 285 del 29. 11. 1995, pag. 11.